

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,
decreta:*

I

La legge del 4 ottobre 1991¹ sulle foreste è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 77 capoverso 2 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale²,
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 1988³,

Art. 7 cpv. 3 lett. b

Concerne solamente il testo francese.

Art. 10 cpv. 3 secondo periodo (nuovo)

³ ... L'autorità federale competente decide sulla base di una proposta inoltrata dall'autorità cantonale competente.

Art. 16 cpv. 2

² Per gravi motivi le autorità esecutive possono permettere tali utilizzazioni, subordinandole a oneri e condizioni.

Art. 17 cpv. 3 (nuovo)

³ Per gravi motivi le autorità esecutive possono permettere la riduzione della distanza minima di cui al capoverso 2, subordinandola a oneri e condizioni.

Art. 19 primo periodo

Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni provvedono alla sicurezza delle zone di valanghe e delle zone soggette a scoscendimento di terreno, erosione o cadute di pietre, nonché alla stabilizzazione dei burroni torrentizi.
...

Art. 21a (nuovo) Sicurezza sul lavoro

¹ Per garantire la sicurezza sul lavoro, le persone che svolgono a titolo oneroso lavori di raccolta del legname nella foresta devono dimostrare di possedere una formazione professionale riconosciuta dalla Confederazione.

² Il Consiglio federale decide i requisiti per questa formazione.

Art. 26 Provvedimenti della Confederazione

¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni su provvedimenti intesi a prevenire e riparare danni che possono mettere in grave pericolo la foresta nelle sue funzioni e che sono causati da:

- a. eventi naturali quali tempesta, incendio di boschi o siccità;
- b. organismi quali determinati virus, batteri, nematodi, insetti, funghi o piante (organismi nocivi).

² Per la protezione contro gli organismi nocivi può in particolare:

- a. sottoporre a un obbligo di notifica l'accertamento di determinati organismi nocivi;
- b. stabilire che un determinato materiale vegetale può essere messo in commercio soltanto dopo una notifica o con un'autorizzazione;
- c. emanare prescrizioni concernenti la registrazione e il controllo di aziende che producono o mettono in commercio simile materiale vegetale;
- d. obbligare tali aziende a tenere una contabilità di simile materiale vegetale;
- e. vietare l'importazione e la messa in commercio e la diffusione di determinati organismi nocivi come pure di materiale vegetale che è o potrebbe essere infestato da determinati organismi nocivi;
- f. vietare che vengano piantate piante ospiti molto sensibili.

¹ RS **921.0**

² RS **101**

³ FF **1988** III 137

³ Provvede affinché il materiale vegetale destinato all'esportazione soddisfi i requisiti internazionali.

⁴ Alla Confederazione spetta prendere provvedimenti al confine e stabilire e coordinare provvedimenti intercantionali adottati dai Cantoni all'interno del Paese. Essa gestisce un Servizio fitosanitario federale soggetto all'Ufficio federale nel settore della foresta.

⁵ La Confederazione può incaricare organizzazioni private, contro indennità, di svolgere controlli o di mettere in atto ulteriori misure di applicazione.

Art. 27 cpv. 1 e 3

¹ Fatto salvo l'articolo 26, i Cantoni adottano provvedimenti forestali contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere sostanzialmente la conservazione della foresta nelle sue funzioni. Effettuano il monitoraggio degli organismi nocivi esistenti o emergenti nel loro territorio.

³ Gestiscono un servizio fitosanitario cantonale competente per i provvedimenti contro gli organismi nocivi sia nel settore della foresta sia in quello dell'agricoltura (art. 150 della legge del 29 aprile 1998⁴ sull'agricoltura).

Art. 27a (nuovo) Provvedimenti contro gli organismi nocivi

¹ Chi utilizza materiale vegetale deve osservare i principi della protezione dei vegetali.

² I provvedimenti delle autorità competenti garantiscono che siano :

- a. eradicati rapidamente i nuovi organismi nocivi accertati;
- b. contenuti gli organismi nocivi radicati se l'utilità da attendersi prevale sui costi per combatterli;
- c. sorvegliati, eradicati o contenuti gli organismi nocivi anche al di fuori delle superfici boschive al fine di proteggere la foresta.

³ I detentori di alberi, arbusti, colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi devono accettarne o, su istruzione delle autorità competenti, eseguirne la sorveglianza, l'isolamento, il trattamento o la distruzione.

⁴ I detentori dei fondi in questione vi applicano i provvedimenti necessari contro gli organismi nocivi su istruzione delle autorità competenti e in collaborazione con esse.

⁵ Su istruzione delle autorità competenti, sono tenuti a ricostituire la foresta se questa è sensibilmente pregiudicata nelle sue funzioni.

Art. 28a (nuovo) Capacità di adattamento della foresta ai cambiamenti climatici

¹ La Confederazione e i Cantoni adottano provvedimenti che sostengono la foresta nella capacità di adempiere le sue funzioni in maniera duratura e illimitata anche in condizioni climatiche mutate.

Art. 29 cpv. 1 e 2

¹ La Confederazione coordina e promuove la formazione in ambito forestale.

² In collaborazione con i Cantoni, provvede alla formazione e al perfezionamento in campo forestale a livello universitario.

Titolo prima dell'art. 34a (nuovo)

Sezione 1a: Promozione del legno

Art. 34a (nuovo)

La Confederazione promuove la vendita e l'utilizzo del legno derivante da produzione sostenibile, in particolare mediante strategie, piani e il sostegno di progetti innovativi.

Art. 37 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis} In via eccezionale, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti scaturiti da eventi naturali eccezionali.

Art. 37a (nuovo) Provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione

¹ La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per provvedimenti per la prevenzione e la riparazione di danni al di fuori della foresta di protezione dovuti a eventi naturali e organismi nocivi.

² In via eccezionale, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a progetti che richiedono singolarmente una valutazione da parte della Confederazione.

³ L'ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo da evitare e all'efficacia dei provvedimenti.

Art. 37b (nuovo) Indennità per costi

¹ Ai destinatari di provvedimenti contro gli organismi nocivi conformemente all'articolo 27a può essere versata un'equa indennità per i costi che non vengono assunti secondo l'articolo 48a.

² L'indennità è fissata definitivamente dalla autorità competente secondo una procedura quanto più semplice possibile e gratuita per la persona danneggiata.

⁴ RS 910.1

Art. 38 cpv.1, frase introduttiva lett. a, b ed e, nonché cpv. 2

¹ La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma aiuti finanziari globali per provvedimenti che contribuiscono a conservare e a migliorare la diversità biologica della foresta, in particolare per:

- a. la creazione, la protezione e la manutenzione delle riserve forestali e di altri spazi vitali della foresta importanti dal profilo ecologico;
- b. provvedimenti intesi a promuovere la diversità delle specie e la diversità genetica nella foresta;
- e. *Abrogata*

² *Abrogato*

Art. 38a rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e lett. b^{bis} (nuova), nonché cpv. 2 lett. a

Gestione forestale

¹ La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che migliorano la redditività della gestione forestale sostenibile, in particolare per:

b^{bis}. la promozione della formazione professionale degli operai forestali;

² La Confederazione accorda aiuti finanziari per:

- a. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a–b^{bis} e d: come contributi globali in base agli accordi di programma conclusi con i Cantoni;

Art. 38b (nuovo) Adattamento ai cambiamenti climatici

¹ La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma aiuti finanziari globali per provvedimenti che agevolano, nelle sue funzioni, la capacità di adattamento della foresta ai cambiamenti climatici, in particolare per:

- a. la produzione di materiale di riproduzione forestale;
- b. la cura dei giovani popolamenti.

² L'ammontare degli aiuti finanziari è determinato in base all'efficacia dei provvedimenti.

Art. 39 cpv. 3

³ Versa inoltre aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi per la formazione pratica dei titolari di un diploma universitario che desiderano ottenere il certificato d'eleggibilità.

Art. 46 cpv. 3, primo periodo e 4 (nuovo)

³ Il diritto di ricorso dei Cantoni, dei Comuni e delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio è retto dagli articoli 12–12g della legge federale del 1° luglio 1966⁵ sulla protezione della natura e del paesaggio. ...

⁴ Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d'esecuzione una procedura d'opposizione contro le decisioni di prima istanza.

Art. 47 secondo periodo (nuovo)

... È fatto salvo l'articolo 12e della legge federale del 1° luglio 1966⁶ sulla protezione della natura e del paesaggio.

Art. 48a (nuovo) Assunzione dei costi da parte di chi li provoca

¹ I costi dei provvedimenti che le autorità adottano o ordinano contro un pericolo diretto o un pregiudizio imminente per la foresta contro una minaccia diretta o un pregiudizio, per individuare e rimuovere tale pericolo o pregiudizio sono a carico di chi li provoca.

² Dall'obbligo di assunzione dei costi è esente chi può provare che il danno o il pregiudizio è dovuto a forza maggiore o causato da una colpa grave di un'altra persona.

Art. 49 cpv. 1^{bis} (nuovo) e 3 secondo periodo (nuovo)

^{1bis} Coordina le misure esecutive dei Cantoni e delle autorità federali interessate.

³ ... Può delegare al Dipartimento oppure ai servizi o uffici federali a esso subordinati il compito di emanare prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa.

Art. 55 n. 4 (nuovo)

4. La legge del 20 giugno 1986⁷ sulla caccia è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 5 secondo periodo (nuovo)

⁵ ... Può affidare l'esecuzione di tali compiti a organizzazioni private, contro indennità.

II

Referendum ed entrata in vigore

⁵ RS 451

⁶ RS 451

⁷ RS 922.0

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.